



Documento di seduta

A8-0161/2016

28.4.2016

RELAZIONE

su un "new deal" per i consumatori di energia
(2015/2323(INI))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Theresa Griffin

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	14
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	18

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un "new deal" per i consumatori di energia (2015/2323(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Un "new deal" per i consumatori di energia" (COM(2015)0339),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia" (COM(2015)0340),
- vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo "Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento" (COM(2016)0051),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)0080),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2012 dal titolo "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663),
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885),
- visto il terzo pacchetto dell'energia,
- vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,
- vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,
- vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla protezione dei dati personali,

- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali,
 - vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,
 - vista la raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti,
 - vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul tema "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia"¹,
 - vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia²,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia³,
 - vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti⁴,
 - vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla protezione dei consumatori - Protezione dei consumatori per quanto concerne l'erogazione di servizi⁵,
 - vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia⁶,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0161/2016),
1. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "Un "new deal" per i consumatori di energia";
 2. sottolinea che la presente relazione si concentra esclusivamente sui consumatori domestici di energia nel contesto della transizione energetica; mette in evidenza che i consumatori industriali dovrebbero essere soggetti a un quadro distinto;
 3. sottolinea che la transizione energetica in corso si sta traducendo in un allontanamento da un sistema energetico basato sulla tradizionale produzione centralizzata per procedere verso un sistema più decentralizzato, efficiente sotto il profilo energetico, flessibile e ampiamente basato sulle energie rinnovabili;
 4. richiama l'attenzione sui costi della transizione verso un nuovo assetto del mercato in

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0306.

² Testi approvati, P7_TA(2013)0344.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0088.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2014)0065.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2014)0342.

⁶ Testi approvati, P8_TA(2015)0444.

alcuni Stati membri; invita la Commissione a prendere in debita considerazione questi costi in termini di accessibilità economica e di competitività;

5. ricorda che l'obiettivo finale dovrebbe essere la realizzazione di un'economia basata al 100 % su energie rinnovabili e che tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la riduzione del nostro consumo energetico, garantendo la piena applicazione del principio "energy efficiency first/first fuel" (l'efficienza energetica è il primo combustibile) e dando la priorità al risparmio energetico e alle misure relative alla domanda anziché a quelle relative all'offerta, al fine di conseguire i nostri obiettivi climatici in linea con lo scenario stabilito dall'accordo di Parigi, che limita l'innalzamento della temperatura a 1,5° C, e di garantire la sicurezza energetica, la competitività e soprattutto la riduzione delle bollette per i consumatori;
6. ritiene, in tale contesto, che gli interessi delle generazioni presenti e future di cittadini dovrebbero costituire il nucleo dell'Unione dell'energia, la quale dovrebbe:
 - a. fornire ai cittadini un'energia stabile, accessibile economicamente, efficiente e sostenibile, nonché prodotti, servizi ed edifici di elevata qualità ed efficienti sotto il profilo energetico;
 - b. conferire ai cittadini la facoltà di produrre, consumare, immagazzinare o scambiare la propria energia rinnovabile su base individuale o collettiva, di adottare misure di risparmio energetico e di divenire partecipanti attivi nel mercato dell'energia mediante la scelta dei consumatori, nonché consentire loro di prendere parte con sicurezza e fiducia alla gestione della domanda; ritiene, in questo contesto, che si debba trovare un accordo su un'interpretazione pratica comune della definizione di "prosumatori" a livello di Unione, attraverso un processo partecipativo guidato dalla Commissione;
 - c. contribuire all'eliminazione della povertà energetica;
 - d. proteggere i consumatori da pratiche abusive, non competitive e sleali messe in atto dagli attori del mercato e consentire loro di esercitare pienamente i propri diritti;
 - e. creare condizioni favorevoli alla realizzazione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo che offra ai consumatori la possibilità di scelta come pure un accesso chiaro e trasparente alle informazioni;
7. ritiene che la graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell'energia per i consumatori dovrebbe tener conto del reale livello di concorrenza sul mercato nel contesto della strategia dell'Unione dell'energia, garantendo ai consumatori l'accesso a prezzi dell'energia sicuri;
8. reputa che, in via di principio, la transizione energetica dovrebbe tradursi in un sistema energetico più efficiente, trasparente, sostenibile, competitivo, stabile, decentralizzato e inclusivo, che generi benefici per l'intera società, rafforzi la partecipazione dei cittadini come pure delle comunità e degli attori locali e regionali e conferisca loro la facoltà di assumere o condividere la titolarità della produzione, della distribuzione o dello stoccaggio dell'energia rinnovabile, proteggendo al contempo i più vulnerabili e garantendo che abbiano accesso ai vantaggi offerti dalle misure di efficienza energetica

e dalle energie rinnovabili;

Verso un mercato dell'energia ben funzionante che generi benefici per i cittadini

9. ritiene che, nonostante siano stati realizzati alcuni progressi, l'obiettivo del terzo pacchetto dell'energia di istituire un mercato al dettaglio dell'energia realmente competitivo, trasparente e a misura di consumatore non sia stato ancora conseguito appieno in tutti gli Stati membri dell'UE, come dimostrano il persistere di livelli elevati di concentrazione del mercato, il fatto che la diminuzione dei costi all'ingrosso non si traduca in una riduzione dei prezzi al dettaglio, l'esiguo numero di cambiamenti di fornitore e lo scarso grado di soddisfazione dei consumatori;
10. reputa pertanto che la Commissione debba individuare o sviluppare ulteriori indicatori del buon funzionamento dei mercati energetici e del loro carattere a misura di consumatore; sottolinea che tali indicatori dovrebbero considerare, tra l'altro, l'impatto economico del cambiamento di fornitore di energia sui consumatori, gli ostacoli tecnici al cambiamento di fornitore o piano di fornitura e i livelli di consapevolezza dei consumatori;
11. pone l'accento sull'importanza di mercati adeguatamente regolamentati, aperti, trasparenti e competitivi per mantenere bassi i prezzi, stimolare l'innovazione, migliorare il servizio al cliente ed eliminare le barriere ai nuovi modelli imprenditoriali innovativi in grado di offrire servizi economicamente vantaggiosi ai cittadini, conferendo loro maggiore potere decisionale e aiutandoli a evitare la povertà energetica;
12. ricorda che il cliente ha possibilità di scelta limitate relativamente alle reti di distribuzione a causa della natura di monopoli naturali di queste ultime, il che significa che i clienti non possono cambiare il proprio gestore del sistema di distribuzione; sottolinea la necessità di un adeguato monitoraggio del mercato dei gestori delle reti di distribuzione che protegga i clienti da aumenti improvvisi delle bollette della distribuzione, ad esempio fissando una percentuale massima stabilita per legge per ciascun aumento;
13. invita la Commissione ad analizzare la questione della pianificazione fiscale aggressiva e dell'evasione fiscale nel mercato dell'energia, in particolare da parte di monopoli naturali quali i gestori delle reti di distribuzione;
14. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire che i vantaggi di un maggiore livello di interconnessione delle reti nazionali non siano trasferiti ai gestori delle reti di distribuzione (GRD) ma siano direttamente trasformati in vantaggi per i consumatori finali; reputa inoltre che l'incremento del livello di interconnessione delle reti nazionali debba avere un effetto positivo sui prezzi dell'energia per i consumatori e che si debba pertanto evitare che i vantaggi siano trasferiti unicamente ai GRD;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire rigorosamente la piena attuazione del terzo pacchetto dell'energia, di cui chiede la revisione attraverso un nuovo assetto del mercato dell'energia che tenga conto delle seguenti raccomandazioni in relazione ai consumatori domestici:

- a. raccomanda di aumentare la frequenza delle bollette energetiche e di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle bollette e dei contratti per agevolarne l'interpretazione e favorire i confronti, nonché di includere, nelle bollette energetiche o in allegato alle stesse, confronti rispetto ai consumi di altri utenti simili e informazioni sul cambiamento di fornitore; insiste sulla necessità di utilizzare un linguaggio chiaro, evitando i termini tecnici; chiede alla Commissione di individuare requisiti minimi di informazione a tale riguardo, incluse migliori prassi; sottolinea che sia le spese fisse sia le imposte e le tasse devono essere chiaramente identificate come tali nelle bollette, per consentire al cliente di distinguerle facilmente dai costi variabili correlati al consumo; rammenta i requisiti esistenti che impongono ai fornitori di specificare, nelle bollette o in allegato alle stesse, il contributo di ciascuna fonte energetica al mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile, incluso un riferimento indicante dove è possibile reperire le informazioni relative all'impatto ambientale in termini di emissioni di CO₂ e rifiuti radioattivi;
- b. raccomanda di istituire uno sportello unico che fornisca tutte le informazioni pertinenti per mettere i consumatori nelle condizioni di prendere decisioni informate;
- c. raccomanda che i fornitori e i gestori della rete di distribuzione, che hanno accesso allo storico dei consumi domestici, come pure i gestori di strumenti di comparazione indipendenti collaborino con i regolatori dell'energia per individuare il modo migliore per fornire proattivamente ai consumatori confronti tra le offerte, in modo da permettere a tutti i consumatori, inclusi quelli che non hanno accesso a Internet o non dispongono delle necessarie competenze in materia, di scoprire se possano risparmiare cambiando fornitore;
- d. raccomanda di elaborare orientamenti in materia di strumenti di comparazione dei prezzi per garantire che i consumatori possano accedere a strumenti di comparazione indipendenti, aggiornati e comprensibili; ritiene che gli Stati membri dovrebbero valutare lo sviluppo di regimi di accreditamento che includano tutti gli strumenti di comparazione dei prezzi, in linea con gli orientamenti del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER);
- e. raccomanda la creazione di nuove piattaforme che servano da strumenti di comparazione dei prezzi indipendenti per garantire maggiore chiarezza ai consumatori in merito alla fatturazione; raccomanda che tali piattaforme indipendenti forniscano ai consumatori, in modo comparabile, informazioni sulla quota percentuale delle fonti energetiche utilizzate nonché sulle varie tasse e imposte e sui vari supplementi contenuti nelle tariffe energetiche, al fine di consentire loro di cercare facilmente offerte più adatte in termini di prezzo, qualità e sostenibilità; suggerisce che questo ruolo può essere svolto da organismi esistenti, come i dipartimenti nazionali per l'energia, le autorità di regolamentazione o le organizzazioni dei consumatori; raccomanda lo sviluppo di almeno uno strumento di comparazione dei prezzi indipendente per Stato membro;
- f. raccomanda, nell'ottica di rafforzare la concorrenza tra i fornitori nella distribuzione al dettaglio, che gli Stati membri elaborino orientamenti, in consultazione con i gestori degli strumenti di comparazione dei prezzi e i gruppi di consumatori, per

garantire che la definizione di tariffe diverse da parte dei fornitori consenta comparazioni semplici, evitando di creare confusione per i consumatori;

- g. raccomanda che i consumatori ricevano informazioni, nella bolletta energetica o in allegato alla stessa, in merito alla tariffa che in base ai loro modelli di consumo è più idonea e vantaggiosa per loro, e che abbiano la possibilità di sottoscrivere tale tariffa, qualora lo desiderino, nel modo più semplice possibile; osserva, alla luce dei ridotti tassi di cambiamento di fornitore registrati in numerosi Stati membri, che molte famiglie, segnatamente le più vulnerabili, non prendono attivamente parte al mercato dell'energia e rimangono soggette a tariffe inappropriate, dispendiose e ormai superate;
 - h. raccomanda di individuare misure che permettano di garantire che i prezzi al dettaglio riflettano meglio i prezzi all'ingrosso, invertendo così la tendenza a includere nelle bollette energetiche una quota sempre maggiore di fattori fissi, in particolare tasse e imposte, e in alcuni casi oneri di rete; raccomanda che tali fattori siano applicati in maniera progressiva; richiama l'attenzione sulla discrepanza tra i livelli di imposte e tasse applicati ai consumatori domestici e industriali;
16. ritiene fermamente che tutti i siti web dei fornitori di energia e le fatture digitali debbano essere pienamente accessibili alle persone con disabilità e soddisfare i requisiti pertinenti della norma europea EN 301 549;
 17. insiste affinché le disposizioni relative al cambiamento di fornitore, in conformità al terzo pacchetto dell'energia, siano pienamente attuate dagli Stati membri, la legislazione nazionale garantisca ai consumatori il diritto di cambiare fornitore in modo rapido, semplice e gratuito e la loro facoltà di cambiare fornitore non sia ostacolata da costi di rescissione del contratto o penali; ribadisce l'importanza fondamentale di far rispettare tale diritto attraverso la vigilanza del mercato e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e sostiene le raccomandazioni dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sul cambiamento di fornitore intitolate "Bridge to 2025";
 18. reputa necessario promuovere programmi e campagne collettivi in materia di cambiamento di fornitore allo scopo di aiutare i consumatori a trovare offerte migliori, in termini sia di prezzo sia di qualità; sottolinea che tali programmi devono essere indipendenti, affidabili, trasparenti, completi e inclusivi, raggiungendo anche le persone meno attive sul mercato; osserva che le autorità locali, le autorità di regolamentazione, le associazioni dei consumatori e altre organizzazioni senza scopo di lucro si trovano in una posizione ottimale per svolgere tale ruolo, al fine di evitare qualsiasi pratica abusiva;
 19. insiste sulla necessità che le disposizioni delle direttive sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori riguardanti la vendita a domicilio, le condizioni o pratiche sleali e le tecniche commerciali aggressive siano correttamente attuate e fatte rispettare dagli Stati membri al fine di proteggere i consumatori di energia, in particolare quelli più vulnerabili; rileva che i reclami riguardanti la vendita a domicilio sono aumentati in molti Stati membri e chiede il divieto di tali pratiche;
 20. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di prevedere l'inclusione di norme

specifiche sull'energia nell'allegato al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori¹;

Assicurare un sistema dell'energia inclusivo mettendo i cittadini nella condizione di svolgere un ruolo attivo nella transizione energetica, produrre la propria energia rinnovabile e diventare efficienti dal punto di vista energetico

21. ritiene che, nel contesto di un sistema energetico ben funzionante, le autorità locali, le comunità, le cooperative, i nuclei familiari e i singoli individui debbano svolgere un ruolo chiave, contribuire in misura sostanziale alla transizione energetica ed essere incoraggiati a diventare produttori e fornitori di energia, se scelgono di farlo; evidenzia che, per tale ragione, è importante che l'Unione europea adotti una definizione operativa comune di "prosumatore";
22. propone, al fine di contribuire in maniera proattiva a colmare il vuoto attuale, la seguente definizione operativa comune: i prosumatori sono consumatori attivi di energia, come ad esempio i nuclei familiari (sia proprietari che inquilini), le istituzioni e le piccole aziende che partecipano al mercato dell'energia producendo energia rinnovabile, su base individuale o collettiva attraverso cooperative, altre imprese o aggregazioni sociali; i prosumatori possono altresì contribuire all'efficienza energetica e/o sostenere la gestione del sistema energetico e l'integrazione nella rete delle fonti di energia rinnovabile fluttuanti attraverso la gestione della domanda; i prosumatori contribuiscono al raggiungimento del pieno potenziale di produzione di energia rinnovabile massimizzando lo sviluppo di progetti energetici fotovoltaici, eolici o di altra energia rinnovabile in aree urbane idonee, ivi compreso sui tetti, e in zone rurali che non sono in concorrenza con la produzione alimentare o la conservazione della biodiversità;
23. ritiene che sia di fondamentale importanza introdurre e definire un diritto fondamentale all'autoproduzione e all'autoconsumo, nonché istituire un quadro giuridico comune per il diritto di immagazzinare e vendere l'elettricità in eccesso a un prezzo equo nel quadro di una direttiva rivista sulle energie rinnovabili (RED); ritiene inoltre che dovrebbero essere mantenuti l'accesso prioritario alla rete e il dispacciamento prioritario delle fonti di energia rinnovabile, quali previsti dall'attuale RED;
24. ritiene che gli Stati membri dovrebbero sviluppare, sulla base della partecipazione pubblica, una Strategia energetica comunitaria e dei cittadini, descrivendo nei loro piani d'azione nazionali il modo in cui promuoveranno progetti in materia di energia rinnovabile di piccole e medie dimensioni e cooperative energetiche, come anche il modo in cui intendono tenerne conto nei rispettivi quadri giuridici, nelle loro politiche di sostegno e nell'accessibilità del mercato;
25. invita gli Stati membri a introdurre sistemi di misurazione del consumo netto al fine di sostenere l'autoproduzione e la produzione energetica in cooperativa;
26. chiede l'introduzione, nel quadro della RED rivista, di un nuovo capitolo dedicato

¹ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, GU L 364 del 9.12.2004, pagg. 1-11.

all'energia comunitaria e dei cittadini, al fine di affrontare le principali barriere amministrative e del mercato e creare un contesto di investimento più favorevole all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia rinnovabile; ritiene che questo nuovo capitolo della RED dovrebbe costituire il quadro legislativo che consente una maggiore partecipazione dei cittadini rendendoli parte attiva del mercato in quanto investitori e attori interessati; rileva che un'azione individuale, ma anche collettiva, dei cittadini sotto forma di cooperative o associazioni energetiche è fondamentale per la transizione energetica, dal momento che contribuisce alla diversificazione degli attori del mercato e a una maggiore democrazia energetica, dà impulso all'economia locale e all'occupazione in modo sostenibile e può affrontare efficacemente gravi problemi sociali, fra cui la povertà energetica, a livello locale; rileva altresì che, in generale, essa è strumentale al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima e promuove il sostegno locale alla transizione energetica;

27. considera che un sensibile cambiamento di comportamento da parte dei cittadini sarà importante ai fini di una transizione energetica ottimale; considera altresì che gli incentivi e l'accesso a informazioni di qualità sono fondamentali a tal fine e chiede alla Commissione di affrontare questo aspetto nelle proposte a venire; reputa che l'istruzione, la formazione e le campagne di informazione rappresentino fattori importanti ai fini del cambiamento comportamentale;
28. ritiene che l'accesso limitato ai capitali e al know-how finanziario, gli elevati costi di investimento iniziali e i lunghi termini di rimborso rappresentino degli ostacoli all'utilizzo delle misure relative all'autoproduzione e all'efficienza energetica; incoraggia nuovi modelli imprenditoriali, sistemi di acquisto collettivi e strumenti finanziari innovativi che incentivino l'autoproduzione, l'autoconsumo e le misure di efficienza energetica presso tutti i consumatori; propone che ciò diventi un importante obiettivo per la BEI, il FEIS, Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali, di cui enti pubblici e attori del mercato dovrebbero fare pieno uso; ribadisce che i progetti dovrebbero essere finanziati sulla base di confronti costo/efficacia, tenendo presenti gli obiettivi e gli obblighi nazionali ed europei in materia di clima e di energia;
29. chiede sistemi di retribuzione stabili, sufficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per offrire certezze agli investitori e aumentare il ricorso a progetti in materia di energia rinnovabile su piccola e media scala, riducendo nel contempo al minimo le distorsioni del mercato; chiede in questo contesto agli Stati membri di ricorrere pienamente alle esenzioni de minimis previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato 2014; ritiene che le tariffe di rete e altri oneri dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori, e riflettere equamente l'impatto del consumatore sulla rete, evitando il doppio addebito e assicurando parallelamente finanziamenti sufficienti per la manutenzione e lo sviluppo delle reti di distribuzione; si rammarica dei cambiamenti retroattivi apportati ai meccanismi di sostegno per le energie rinnovabili, come pure dell'introduzione di imposte o di altri oneri iniqui e punitivi, che ostacolano il proseguimento dell'espansione dell'autoproduzione; sottolinea l'importanza di meccanismi di sostegno ben concepiti e adeguati alle esigenze future, per aumentare le certezze degli investitori e migliorare il rapporto costo/benefici, ed evitare detti cambiamenti in futuro; sottolinea la necessità di ricompensare i prosumatori che forniscono alla rete capacità di stoccaggio;

30. raccomanda di ridurre al minimo possibile gli ostacoli amministrativi che si frappongono alla nuova capacità di autoproduzione, in particolare eliminando le restrizioni di accesso al mercato e alla rete; suggerisce di abbreviare e di semplificare le procedure di autorizzazione, ad esempio passando a un semplice obbligo di notifica, sempre nel rispetto di tutti i requisiti legali e garantendo che i GRD siano informati; suggerisce la possibilità di includere nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili disposizioni specifiche finalizzate alla rimozione degli ostacoli e alla promozione di sistemi comunitari/cooperativi in ambito energetico attraverso "sportelli unici" che si occupino dei permessi per i progetti e forniscano assistenza finanziaria e tecnica, e/o specifiche campagne di informazione a livello locale e comunitario, come pure garantendo ai prosumatori l'accesso a meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie;
31. sottolinea la necessità di definire un quadro favorevole, stabile ed equo per i locatari e per coloro che vivono in condomini, onde consentire anche a tali categorie di beneficiare delle misure relative alla proprietà, all'autoproduzione e all'efficienza energetica;
32. invita la Commissione ad aumentare il proprio sostegno al Patto dei sindaci, all'iniziativa Città e comunità intelligenti e alle comunità 100 % FER, così da ampliare e sviluppare ulteriormente tali iniziative in quanto strumenti per promuovere le misure relative all'autoproduzione e all'efficienza energetica, combattere la povertà energetica, facilitare lo scambio di migliori prassi fra tutte le autorità locali, le regioni e gli Stati membri, e assicurare che tutte le autorità locali siano consapevoli del sostegno finanziario disponibile;

Promuovere lo sviluppo della gestione della risposta alla domanda

33. sottolinea che, per incentivare la risposta alla domanda, i prezzi dell'energia devono variare tra i periodi di consumo massimo e i periodi di consumo normale, ed è quindi favorevole allo sviluppo di una tariffazione dinamica sulla base di un esplicito consenso dell'interessato, soggetta a una valutazione completa dell'impatto su tutti i consumatori; evidenzia la necessità di impiegare tecnologie che forniscano segnali di prezzo corretti che premiano il consumo flessibile, rendendo così i consumatori maggiormente reattivi; ritiene che le tariffe debbano essere trasparenti, confrontabili e spiegate in modo chiaro; raccomanda di analizzare ulteriormente il modo di definire e attuare sistemi tariffari progressivi e variabili, al fine di incentivare il risparmio energetico, l'autogenerazione, la gestione della domanda e l'efficienza energetica; ricorda alla Commissione che, all'atto della stesura delle future proposte legislative, si dovrebbe garantire che l'introduzione di una tariffazione dinamica fosse accompagnata da un miglioramento dell'informazione destinata ai consumatori;
34. ritiene che i consumatori dovrebbero poter accedere in modo agevole e tempestivo ai dati relativi ai loro consumi e ai costi corrispondenti, onde essere in grado di prendere decisioni informate; constata che solo 16 Stati membri si sono impegnati a favore di una diffusione su larga scala dei contatori intelligenti entro il 2020; è del parere che, là dove vengono installati contatori intelligenti, gli Stati membri dovrebbero garantire un quadro giuridico solido che ponga fine alla fatturazione retroattiva ingiustificata nonché un'installazione efficace e accessibile in termini di costo per tutti i consumatori, in

particolare quelli in condizioni di povertà energetica; insiste sul fatto che i benefici derivanti dai contatori intelligenti dovrebbero essere equamente ripartiti fra i gestori della rete e gli utenti;

35. evidenzia che lo sviluppo di tecnologie intelligenti svolge un ruolo chiave nella transizione energetica e può aiutare i consumatori a ridurre i loro costi energetici e a migliorare l'efficienza energetica; chiede il rapido sviluppo delle TIC, segnatamente delle applicazioni mobili, delle piattaforme online e della fatturazione online; insiste tuttavia sulla necessità che questo sviluppo non trascuri i consumatori più vulnerabili o quelli che partecipano meno al mercato dell'energia, né comporti un aumento delle loro fatture se non hanno beneficiato direttamente dello sviluppo in questione; osserva che questi gruppi dovrebbero ricevere un'assistenza particolare e che qualsiasi effetto "lock-in" suscettibile di ostacolare la capacità dei consumatori di scegliere liberamente tra le tariffe e i fornitori dovrebbe essere evitato;
36. sottolinea la necessità di facilitare lo sviluppo di reti e apparecchiature intelligenti che automatizzino la gestione della domanda energetica in risposta ai segnali di prezzo; osserva che le apparecchiature intelligenti devono assicurare elevati livelli di protezione dei dati ed essere interoperabili, concepite a favore dei consumatori finali e corredate di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda;
37. evidenzia che i consumatori dovrebbero poter scegliere liberamente aggregatori e società di servizi energetici (ESCO) indipendenti dai fornitori;
38. sottolinea che la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati dei cittadini relativi all'energia dovrebbero essere gestiti da soggetti che gestiscono l'accesso ai dati in modo non discriminatorio ed essere conformi al vigente quadro dell'UE in materia di privacy e di protezione dei dati, secondo cui i consumatori devono sempre conservare il controllo dei loro dati personali, che possono essere forniti a terzi solamente dietro loro esplicito consenso; ritiene inoltre che i cittadini dovrebbero poter esercitare il loro diritto di rettificare e sopprimere i loro dati personali;

Affrontare le cause della povertà energetica

39. chiede un coordinamento rafforzato a livello dell'UE per combattere la povertà energetica attraverso la condivisione delle migliori prassi degli Stati membri e lo sviluppo di una definizione ampia, comune ma non quantitativa di povertà energetica, concentrandosi sull'idea che l'accesso all'energia a prezzi accessibili rappresenta un diritto sociale fondamentale; esorta la Commissione ad accordare la priorità, nelle sue future proposte legislative, a misure volte ad alleviare la povertà energetica e a presentare un piano d'azione specifico entro la metà del 2017;
40. ribadisce che è fondamentale migliorare la disponibilità e la raccolta dei dati al fine di valutare la situazione e di prestare un'assistenza mirata ai cittadini, ai nuclei familiari e alle comunità in condizioni di povertà energetica nel modo più efficace possibile; insiste sul fatto che qualsiasi modifica rilevante apportata al mercato deve essere valutata in precedenza per quanto riguarda il suo impatto positivo o neutro sulle famiglie vulnerabili, nonché valutata ex post per confermare le valutazioni iniziali o per attuare tempestivamente azioni correttive, ove necessario;

41. sottolinea che è importante incoraggiare in questo settore tutte le sinergie – comprese quelle che possono svilupparsi tra le autorità locali e i gestori della rete di distribuzione, che sono in grado di fornire il maggior numero di informazioni sul livello di povertà energetica e di individuare le situazioni di rischio – nel completo rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati;
42. ritiene che il quadro di governance dell'Unione dell'energia dovrebbe includere obiettivi e segnalazioni da parte degli Stati membri a proposito della povertà energetica, e che dovrebbe essere sviluppata una toolbox di buone pratiche;
43. è del parere che le misure relative all'efficienza energetica siano fondamentali per qualsiasi strategia efficace in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, e siano complementari alle politiche di sicurezza sociale; chiede interventi volti ad assicurare che la ristrutturazione degli edifici esistenti in base ai criteri dell'efficienza energetica interessi maggiormente i cittadini in condizioni di povertà energetica, nel quadro della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva sull'efficienza energetica, segnatamente dell'articolo 7; propone di prendere in considerazione l'obiettivo di ridurre il numero delle abitazioni inefficienti dal punto di vista energetico entro il 2030, concentrandosi in particolare sui beni in affitto e sull'edilizia popolare; ritiene che gli edifici di proprietà e quelli occupati da enti pubblici dovrebbero dare l'esempio in tal senso;
44. chiede che i fondi dell'UE per l'efficienza energetica e il sostegno all'autoproduzione siano in primo luogo destinati ai consumatori a basso reddito e in condizioni di povertà energetica, e affrontino la questione della frammentazione degli incentivi tra proprietari e locatari;
45. ritiene che, pur nel rispetto delle diverse prassi in vigore negli Stati membri, tariffe sociali ben mirate siano essenziali per i cittadini a basso reddito e vulnerabili, e debbano pertanto essere promosse; ritiene che tariffe sociali di questo tipo dovrebbe essere pienamente trasparenti;
46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

12.4.2016

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

su un "new deal" per i consumatori di energia
(2015/2323(INI))

Relatore per parere: Kaja Kallas

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Un 'new deal' per i consumatori di energia"¹; concorda con la Commissione che vi è la necessità di affrontare in modo efficace gli attuali ostacoli che impediscono ai consumatori di gestire in modo sensato i loro consumi e ridurre i costi energetici;
2. ritiene che l'Unione² dell'energia dovrebbe ispirarsi agli interessi dei cittadini;
3. è profondamente preoccupato per il fatto che, cinque anni dopo la data di recepimento del terzo pacchetto dell'energia, l'obiettivo di istituire un mercato al dettaglio dell'energia realmente competitivo e a misura di consumatore non sia ancora stato conseguito e per il fatto che la liberalizzazione e l'integrazione dei mercati al dettaglio dell'energia e la separazione dei gestori dei sistemi non siano ancora state completate, il che dà luogo a una concorrenza insufficiente, casi di abusi di posizione dominante, mancanza di trasparenza e minore scelta di fornitori e servizi;
4. esorta la Commissione ad adottare misure concrete per migliorare il collegamento tra i mercati all'ingrosso e quelli al dettaglio, per meglio riflettere la diminuzione dei costi all'ingrosso nei prezzi al dettaglio e conseguire una graduale soppressione dei prezzi regolamentati nonché a promuovere un comportamento responsabile da parte dei consumatori, incoraggiando gli Stati membri a cercare altri strumenti per prevenire la

¹ COM(2015) 339 final.

² Comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 su "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)080 final).

povertà energetica; ricorda che i prezzi stabiliti dal mercato vanno a vantaggio dei consumatori; chiede che le tariffe per l'uso delle reti siano calcolate in modo da consentire un recupero ragionevole dei costi e da non impedire misure di efficienza energetica;

5. invita ad attuare pienamente il terzo pacchetto dell'energia, incluso il diritto di cambiare gratuitamente fornitore e il diritto dei consumatori a una maggiore informazione sui loro diritti, e ad adottare ulteriori misure per agevolare e accelerare il passaggio da un fornitore all'altro, anche riducendo i tempi di passaggio e garantendo un'effettiva portabilità dei dati, onde evitare l'immobilizzazione dei consumatori;
6. sottolinea che le campagne e i programmi collettivi in materia di cambio di fornitore, se indipendenti e inclusivi, possono svolgere un ruolo nell'aiutare i consumatori a trovare offerte migliori, raggiungendo coloro che sono meno coinvolti nonché le famiglie più vulnerabili;
7. invita la Commissione a garantire l'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali¹ e una migliore cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri che indagano su tali pratiche; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di prevedere l'inclusione di leggi specifiche sull'energia nell'allegato al regolamento relativo alla cooperazione in materia di protezione dei consumatori²;
8. sottolinea l'importanza di accedere in tempo reale alle informazioni sul mix energetico e il consumo di energia, al fine di permettere ai consumatori di disporre di maggiore controllo sul proprio consumo energetico e su un uso efficiente dell'energia nonché di aumentare la trasparenza e la concorrenza sul mercato dell'energia; sollecita pertanto una rapida introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali applicazioni mobili, piattaforme online, centri di dati e contatori intelligenti, nell'ambito di un quadro chiaro sulla protezione dei dati, la sicurezza e l'accesso ai dati per tutti gli operatori di mercato, onde garantire che i consumatori mantengano il controllo sui propri dati; chiede altresì alla Commissione di monitorare l'attuazione della raccomandazione 2012/148/UE del 9 marzo 2012 sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti³ e di garantire che i consumatori che partecipano di meno al mercato digitale non siano lasciati indietro;
9. invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per migliorare la frequenza delle bollette energetiche e la relativa lettura dei contatori, nonché la loro chiarezza, comparabilità e trasparenza per quanto riguarda i tipi di fonti energetiche, i consumi e la struttura dei prezzi e il trattamento delle richieste di informazioni e dei reclami; chiede l'adozione di orientamenti dell'UE su strumenti di confronto dei prezzi indipendenti, aggiornati e di facile uso, in particolare ai fini di migliorare la trasparenza, l'affidabilità e la concorrenza tra tutti i soggetti di mercato e di consentire ai consumatori di confrontare in modo più accessibile e semplice le varie offerte, inclusi i tipi di contratto, i prezzi e i

¹ Direttiva 2005/29/CE, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22-39.

² Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, GU L 364 del 9.12.2004, pagg. 1-11.

³ GU L 73 del 13.3.2012, pagg. 9-22.

tipi di fonti energetiche; chiede altresì che tutti i consumatori possano accedere ad almeno uno strumento di confronto dei prezzi per i servizi energetici; ritiene che le tasse e le imposte non correlate all'energia non debbano essere incluse nelle bollette energetiche; evidenzia che un prezzo medio per kWh riportato in modo chiaro, comprese tutte le relative tasse e imposte, è necessario per permettere ai consumatori di confrontare la propria tariffa attuale con altre ipotetiche offerte del proprio fornitore o di altre società energetiche;

10. ritiene fermamente che tutti i siti web dei fornitori di energia e le fatture digitali dovrebbero essere pienamente accessibili per le persone con disabilità e soddisfare i requisiti pertinenti della norma europea EN 301 549;
11. ritiene che un obiettivo fondamentale della revisione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica debba consistere nel garantire investimenti sufficienti nei mercati dell'energia elettrica e prezzi accessibili nonché offrire ai consumatori una maggiore scelta e un migliore controllo sulla propria partecipazione a un mercato dell'energia pienamente funzionante ed efficiente, in particolare attraverso contratti con prezzi dinamici e la rimozione degli ostacoli all'autoproduzione; chiede che i produttori-consumatori dispongano di un accesso agevole al mercato, nonché di responsabilità in merito al bilanciamento dell'elettricità, e sollecita un'equa distribuzione dei costi e dei benefici e un livello elevato di tutela dei consumatori.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	15.3.2016
Esito della votazione finale	+: 32 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lucy Anderson, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Petras Auštrevičius, Jane Collins

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	21.4.2016
Esito della votazione finale	+: 55 -: 3 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nicolas Bay, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Soledad Cabezón Ruiz, Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Andrew Lewer, Miroslav Mikolášik